

Foglio informativo Apertura di credito in c/c a imprese

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Operativa: Via Piave, 14 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 252.799.999,60

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Denominazione

Sede

Nominativo

Qualifica

Recapito telefonico/mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali

L'operazione consiste nella messa a disposizione del cliente da parte della Banca, per un periodo di tempo prefissato, o a tempo indeterminato, di una somma di danaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità fino alla cifra concordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare detta somma in una o più volte, anche mediante l'emissione di assegni; inoltre eventuali versamenti, bonifici o accrediti di qualunque natura vanno a ripristinare la disponibilità del credito.

Per l'utilizzo dell'apertura di credito può essere convenuto che sia necessaria la presentazione di portafoglio costituito da ricevute bancarie al salvo buon fine o da fatture e/o documenti (Anticipi su fatture, Anticipi portafoglio RiBa sbf, Anticipi fatture export, Anticipi su crediti IVA, Anticipi estero SVD).

Caratteristiche particolari***Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute***

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Commissione su fido

1. La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito.

2. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento.

3. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".

4. L'importo della commissione applicata è indicato nella sezione "Condizioni economiche".

Condizioni applicate e facoltà di modifica delle stesse

1. Il Cliente riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, le commissioni, le spese, le clausole e le altre condizioni applicati all'apertura di credito. Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. La misura degli interessi può essere espressa in valore percentuale predefinito, oppure può essere determinata prendendo a base uno specifico parametro quale, a mero titolo di esempio, l'euribor o altro parametro stabilito concordemente (c.d. "Tasso parametrato"). La Banca in caso di adozione del "Tasso parametrato" è espressamente autorizzata ad effettuare senza obbligo di preavviso con periodicità trimestrale, l'adeguamento del tasso da applicare al rapporto in funzione delle variazioni del parametro di riferimento; il Cliente dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto di detto adeguamento. Qualora il valore del parametro di riferimento non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato, che sarà soggetto, in misura proporzionale, alle variazioni del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

In conformità all'art. 118-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove il parametro di riferimento subisca variazioni sostanziali, la Banca comunicherà al Cliente, per iscritto mediante lettera semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno o, mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione sostanziale, le modifiche che la Banca apporterà al parametro di riferimento con le modalità e nei termini indicati nel piano di cui all'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 ("Piano") adottato dalla Banca e reso noto per estratto sul sito internet della Banca. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento cessi di essere fornito, la Banca, in conformità all'art. 118-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunicherà al Cliente, per iscritto mediante lettera semplice o raccomandata con ricevuta di ritorno o, mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della cessazione, l'indice sostitutivo individuato con le modalità e secondo i termini indicati nel Piano adottato dalla Banca e reso noto per estratto sul sito internet della Banca. Le modifiche o la sostituzione del parametro di riferimento individuati in conformità a quanto sopra, si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del parametro di riferimento

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- **Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche**

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediato in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.

- **Variabilità del tasso di cambio**

Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'Euro) il controvalore del conto, espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente	
Tasso massimo nominale (T.A.N.)	11,50000%
Tasso debitore annuo nominale massimo oltre i limiti di fido (T.A.N.)	11,50000%
Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con "Tasso parametrato"	
Parametro di riferimento tasso euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo del trimestre precedente (i.e. marzo, giugno, settembre e dicembre). Qualora detto parametro assuma valore negativo, viene considerato pari a 0,00%.	2,317% (valore del 29 giugno 2026)
Frequenza revisione tasso parametrato	Trimestrale
Spread massimo per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente	11,50 punti percentuali
Metodologia di calcolo degli interessi	riferita alla durata dell'anno civile
Il tempo di messa a disposizione delle somme a decorrere dalla richiesta del cliente è, di norma, di 15 giorni lavorativi. Gli importi accordati sono messi a disposizione il giorno successivo alla delibera di concessione.	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	TAEG del 13,50%, calcolato con le seguenti condizioni: - Importo affidamento € 10.000 - Tasso finito del 11,50% - Durata in mesi 12 - Commissione di istruttoria 2,00% annui
Commissione su fido	
Commissione	0,500% dell'importo del fido medio trimestrale
Frequenza addebito	Trimestrale
Altre spese	
Commissione intermediazione	Se del caso, a carico del cliente da regolare direttamente con l'intermediario

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.

Valori per il trimestre luglio – settembre 2026:

Categoria di operazioni	Tassi medi	Tassi usurari
Apertura di credito in conto corrente (fino ad € 5.000)	10,57%	17,2125%
Apertura di credito in conto corrente (oltre € 5.000)	8,90%	15,1250%

Categoria di operazioni	Tassi medi	Tassi usurari
Anticipi e sconti commerciali (fino ad € 50.000)	8,12%	14,1500%
Anticipi e sconti commerciali (da € 5.000 ad € 200.000)	6,53%	12,1625%
Anticipi e sconti commerciali (oltre € 200.000)	5,02%	10,2750%

Esempio di applicazione della Commissione su fido
Ipotesi 1:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 100.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 0
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 40.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(100.000 \times 31) + (0 \times 28) + (40.000 \times 31)] / 90 = 48.222,22$

Commissione su fido: $48.222,22 \times 0,500\% = 241,11$

Ipotesi 2:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 5.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 50.000
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 70.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(5.000 \times 31) + (50.000 \times 28) + (70.000 \times 31)] / 90 = 41.388,89$

Commissione su fido: $41.388,89 \times 0,500\% = 206,95$

Ipotesi 3:

Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni)	€ 2.000.000
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni)	€ 500.000
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni)	€ 700.000
Aliquota commissione su fido	0,500%

Fido medio trimestrale: $[(2.000.000 \times 31) + (500.000 \times 28) + (700.000 \times 31)] / 90 = 1.085.555,56$

Commissione su fido: $1.085.555,56 \times 0,500\% = 5.427,78$

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	11,50%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,500% dell'importo del fido medio
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	=
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1150)^{3/12}-1] \times 1.500 = 41,38$
	Oneri	=
	ISC	$(1.541,38 / 1.500)^{12/3} - 1 = 11,50\%$
Esempio 2: contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi		
	Non applicabile	
Esempio 3: contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	11,50%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,500% dell'importo del fido medio
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	=
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1150)^{18/12}-1] \times 1.500 = 266,05$
	Oneri	=
	ISC	$(1.766,05 / 1.500)^{12/18} - 1 = 11,50\%$

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancacambiano.it

ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI

La parte finanziata ha la facoltà di ottenere garanzie aggiuntive da parte di società terze, quali consorzi fidi.

Di seguito le voci di spesa collegate ad essa e gli impatti ai fini del TAEG:

Spese istruttoria	Il Socio deve riconoscere alla società garante le spese per verificare la capacità di rimborsare alle scadenze convenute il fido allo stesso concesso o da concedere da parte delle Banche o di altri intermediari finanziari.	Massimo 1,00% del valore nominale del fido deliberato
Commissione di gestione	Il Socio deve riconoscere alla società garante una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia.	Massimo 0,40% del valore garantito del fido
Commissioni per la prestazione della garanzia	Il Socio deve riconoscere alla società garante una commissione per la remunerazione del rischio di perdita al quale il garante stesso si espone nel rilasciare la garanzia	Massimo 2,00% annuo sull'importo del valore garantito del finanziamento o valore garantito della fidejussione bancaria con riferimento alla durata complessiva
Commissioni per la riassicurazione/controgaranzia	Il Socio deve rimborsare a Confidi la commissione sostenuta dallo stesso per la riassicurazione della garanzia concessa al Socio da parte del FdG.	Massimo 1,25%
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	TAEG del 14,2888%, calcolato con le seguenti condizioni: - Importo affidamento € 20.000 - Tasso 11,50% - Durata in mesi 18 - Commissione di istruttoria 2,00% - Spese istruttoria consorzio 1,00% - Commissione consorzio di gestione 0,40%	

	- Commissione consorzio per la prestazione della garanzia 2,00% - Commissione consorzio per la riassicurazione 1,25%
--	---

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze (Fi) - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 022050), che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

La banca deve rispondere al più tardi entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, oppure entro 15 giornate operative, se il reclamo è relativo alla prestazione di Servizi di Pagamento di cui alla PSD. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera il termine di 60 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra menzionati, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere all'intermediario.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- Ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Saldo liquido	Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di addebito
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
Tasso debitore:	Tasso annuo con capitalizzazione periodale.

-per utilizzi entro i limiti del fido	Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
-per utilizzi oltre i limiti del fido	
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera a).